



Antiriciclaggio on the road

La Fiba offre “una lettura dalla parte del lavoratore”. Ad oggi più di 90 assemblee in giro per l’Italia

di Mario Capocci (*)

La stampa e la televisione hanno sfornato a getto continuo eclatanti fatti di cronaca aventi ad oggetto l’antiriciclaggio, portando alla ribalta del vasto pubblico questo argomento, prima, forse, materia solo per addetti ai lavori.

Purtroppo negli ultimi tempi si è anche assistito ad un fenomeno rilevante d’indagini svolte dalla Banca d’Italia, dalla Guardia di Finanza e dalla Magistratura nei confronti dei lavoratori a causa di violazioni delle norme antiriciclaggio. La recrudescenza di sanzioni amministrative, d’indagini penali e di procedimenti disciplinari ha posto ancor di più il riciclaggio al centro delle preoccupazioni della categoria.

Sin dall’inizio la Fiba ha voluto dare consapevolezza ai colleghi dello scenario in cui stanno operando, offrendo loro una “lettura dalla parte del lavoratore” sull’antiriciclaggio, al fine di dotarli degli strumenti conoscitivi necessari per operare quotidianamente nel massimo rispetto delle norme.

Così nel solco della più che positiva esperienza già maturata a proposito della normativa MiFid, la Fiba, attraverso il proprio staff nazionale dei Quadri direttivi, ha messo in opera, da tempo, antesignana sulla materia, un impegnativo progetto di “contatto” con i lavoratori.

Grazie alla fattiva collaborazione delle nostre strutture territoriali ed aziendali, siamo ormai a più di 90 assemblee in giro per tutta Italia, da sommare alle 100 tenute sulla MiFid, altro tema “caldo” in relazione al capitolo dei rischi professionali e delle responsabilità individuali.

Il folto numero di partecipanti, oramai nell’ordine di decine di migliaia, mostra, numerosissime fra l’altro le domande poste dai colleghi durante e dopo gli incontri, il grandissimo apprezzamento dei lavoratori nei confronti della Fiba, riconosciuta come principale attore di questa nuova frontiera della tutela sindacale, come ci testimonia anche l’interesse della stampa nazionale sulle nostre iniziative (vedi Plus Sole 24 ore del 2 e 16 ottobre 2010).

Il lavoro non è finito, siamo on the road. Il calendario delle nuove assemblee si sta arricchendo di giorno in giorno, nell’impegno della Fiba di raggiungere il maggior numero di colleghi in tutta Italia.

Per offrire anche da queste pagine un contributo d’approfondimento sulla materia dell’antiriciclaggio è utile ricordare **le principali novità** che sono intervenute in questi ultimi mesi, a cominciare dalla **sentenza della Cassazione n. 23017 del 24 settembre 2009** avente ad oggetto la violazione dell’obbligo di segnalazione riguardo alle norme antiriciclaggio. Senza entrare nel merito vorremmo soffermarci sul principio basilare affermato dalla Corte Suprema: i lavoratori che fanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che sono in corso o sono state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, devono segnalarle al titolare dell’attività, cioè al vertice aziendale. Questo, se le ritiene fondate, le trasmette all’autorità competente, l’Uif, oppure le archivia.

Il potere di valutare le segnalazioni al fine di trasmetterle all’Uif, solo se le ritenga fondate, spetta esclusivamente al vertice aziendale. Questo passaggio è d’estrema rilevanza, ne deriva che lo spazio di manovra del dipendente è ridottissimo nella valutazione degli elementi che portano a definire sospetta un’operazione, mentre, scrive la Cassazione, è l’organo direttivo della banca ad avere la discrezionalità, potendo apprezzare tutto l’insieme degli elementi di valutazione, di segnalare o meno.

E’ intuitivo allora che è assolutamente fuori luogo che i colleghi si avventurino in equilibrismi interpretativi estensivi della norma e dello

spirito della legge, per evitare di fare le dovute segnalazioni al vertice aziendale.

Lascino i lavoratori all'azienda la responsabilità della decisione circa la procedibilità o meno della segnalazione, ricordando sempre che in caso di "accidente" le conseguenze della violazione all'obbligo di segnalazione sono brutalmente "personali", compresi i provvedimenti disciplinari che l'azienda si premurerà senza esitazioni ad accompagnare alle sanzioni dell'autorità.

In sequenza logica e cronologica vediamo ora **la sentenza del tribunale di Milano del 17 novembre 2009**. Facciamo però un passo indietro. Nel **2001 il decreto 231** introduce per la prima volta nel nostro ordinamento il concetto di responsabilità diretta degli enti per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da dipendenti in posizione apicale o sottoposti alla direzione di questi. Questo principio presenta però un'eccezione esimente: l'ente non è responsabile se prova che ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli d'organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Dalla promulgazione del decreto ai nostri giorni nessun'azienda, nei rari precedenti giurisprudenziali, causa la non adozione del modello organizzativo ad hoc, era riuscita ad applicare a suo favore questa eccezione esimente.

Lo scorso 17 novembre è arrivata invece la prima sentenza esimente, per questo da definire storica. Il tribunale di Milano assolve un'azienda perché ha adottato un "modello organizzativo" ritenuto dal giudice adeguato rispetto ai canoni richiesti dal decreto 231/2001 per escludere la responsabilità dell'ente rispetto a quella dei suoi dipendenti.

Giova ricordare come l'Abi con grande tempestività nel 2002 nello spiegare alle consociate la rilevanza del decreto 231/2001 sottolineava con forza due concetti basilari: "l'adozione del modello esclude la responsabilità dell'ente" e che "il personale non può addurre a scusante della illecita condotta la ignoranza delle disposizioni".

Ancora di più giova ricordare come tutte le aziende del credito abbiano altrettanto tempestivamente adottato i modelli organizzativi ad hoc, con la conseguenza di pre-constituire una situazione esimente di responsabilità. Il lavoratore è lasciato da solo, anzi per rendere coerente tutto il meccanismo sarà sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi ad ogni "illecita

condotta”, terminologia che fra l’altro fa pensare ad un reato commesso per il proprio interesse, invece che ad una violazione di norme nell’interesse dell’azienda, compiute magari a causa d’insopportabili pressioni commerciali ed in assenza d’adeguata formazione aziendale sulle stesse norme.

La manovra finanziaria: la legge 122 del 30 luglio 2010, convertendo il decreto 31 maggio 2010 n. 78 riporta dal 31 maggio stesso, a 5.000 euro la soglia oltre la quale è vietato il trasferimento a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, libretti di deposito bancari, libretti postali al portatore, titoli al portatore in euro o valuta estera. Soglia che già per “pochi attimi”, aprile-giugno 2008, era stata applicata nel nostro ordinamento, ma che era stata poi, con il d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, portata a 12.500 euro.

La legge 122 ha concesso una “franchigia” temporale, dal 31 maggio al 15 giugno 2010, all’applicazione della nuova soglia di 5.000 euro per permettere agli intermediari di mettere in atto tutte le procedure organizzative ed informative inerenti al nuovo cambio di importo/soglia. Da questa data, 16 giugno 2010, l’importo da non superare mai, neanche con il sanzionabile sotterfugio del ricorso ad operazioni frazionate, è di 4.999,99 euro.

Se pensiamo a come più di un terzo della manovra finanziaria dovrebbe dipendere dal recupero di tributo a fronte di lotta all’evasione e che viene indicato nell’abbattimento della soglia il principale strumento di emersione del “nero”, e quindi di recupero di tributo evaso, non possiamo che attenderci un’ancora più rigorosa azione di controllo da parte delle autorità sull’utilizzo dei mezzi di pagamento in rispetto o meno delle normative antiriciclaggio (art. 49).

La Banca d’Italia ha deliberato, infine, il 24 agosto 2010, **i nuovi indicatori d’anomalia per gli intermediari**, abrogando lo storico “c.d. decalogo” del 2001. Si tratta di 21 ipotesi d’anomalie, riunite in 5 famiglie, a loro volta disaggregate in vari sub-indici, che servono ad esemplificare l’indicatore di riferimento e che devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. Gli indicatori d’anomalia sono forniti al fine di agevolare la valutazione sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio; di ridurre i margini d’incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali. L’elencazione degli indicatori d’anomalia

non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.

L'assenza d'indicatori previsti nell'allegato può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli intermediari devono valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indicatori, configurino in concreto profili di sospetto.

La Banca d'Italia ha individuato 5 famiglie di indicatori: da quelli connessi al cliente a quelli connessi alle operazioni o ai rapporti; da quelli connessi ai mezzi e alle modalità di pagamento a quelli relativi alle operazioni in strumenti finanziari e ai contratti assicurativi; infine gli indicatori di anomalia relativi al finanziamento del terrorismo.

Nell'invitare ad un'attenta ed approfondita lettura di tutti gli indicatori, non farlo è come guidare l'auto senza conoscere il codice della strada, è comunque utile, per una riflessione di pronto utilizzo, soffermare la nostra attenzione su alcune tipologie di anomalie ricorrenti nell'operatività quotidiana: operazioni incongruenti con il profilo economico finanziario del cliente; utilizzo frequente della tecnica di frazionamento delle operazioni; operazioni che evitano il transito sul conto corrente del cliente; riluttanza del cliente a dare informazioni corrette per l'esecuzione dell'operazione; utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante.

() Mario Capocci, dirigente nazionale della FIBA CISL, è il responsabile Quadri Direttivi della FIBA ed esperto in materia di Antiriciclaggio e MiFID*

Publicato sul nr. 3-4 2010 di Lavoro Bancario e Assicurativo, Periodico della FIBA CISL Nazionale